



PROVINCIA DI FROSINONE

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 3/2016

OGGETTO: DELIBERA N. 43/2015 - “STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER L’ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI NON COPOLUOGO ED EVENTUALI ALTRI ENTI “ MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno 2016 addì 21 del mese di Marzo, alle ore 14,40 e seguenti, a seguito di avviso comunicato a tutti i Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione straordinaria, seduta di 1a convocazione.

			Pres.	Ass.
1	POMPEO ANTONIO	Presidente della Provincia	P	
2	ALFIERI DOMENICO	Consigliere Provinciale	P	
3	AMATA ANDREA	Consigliere Provinciale	P	
4	BERNARDINI GIANNI	Consigliere Provinciale	P	
5	CAPERNA GERMANO	Consigliere Provinciale	P	
6	CINELLI ANTONIO	Consigliere Provinciale	P	
7	D’AMBROSIO ALESSANDRO	Consigliere Provinciale		A
8	DI CARLO VITTORIO	Consigliere Provinciale	P	
9	MAGLIOCCHETTI DANILO	Consigliere Provinciale	P	
10	MIGNANELLI MASSIMILIANO	Consigliere Provinciale	P	
11	QUADRINI GIANLUCA	Consigliere Provinciale		A
12	QUADRINI MASSIMILIANO	Consigliere Provinciale	P	
13	VELARDOCCHIA ANDREA	Consigliere Provinciale	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marini Adriano

Il Dott. Magliocchetti Danilo, nella sua qualità di Consigliere delegato alla Presidenza del Consiglio, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida la seduta, sulla base dell’appello effettuato dal Segretario Generale, dichiara aperta la discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

Il Consigliere delegato alla Presidenza del Consiglio, Dott. Danilo Magliocchetti, invita il Segretario Generale a relazionare sull'argomento in esame.

Il Dott. Adriano Marini dà lettura della proposta di deliberazione.

Seguono gli interventi del Consigliere Cinelli e del Dott. Marini, come meglio riportato nel processo verbale della odierna seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che

- l'art.13 della legge 13 agosto 2010, n.136, " Piano straordinario contro le mafie" ha promosso l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il successivo D.P.C.M. del 30 giugno 2011 ha definito le funzioni della S.U.A. prevedendo la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrale di committenza con affidamento delle funzioni di stazioni appaltanti ai servizi integrati SIT o alle province con il coinvolgimento delle prefetture;
- con la legge 56 del 7 aprile 2014 si è proceduto al riordino delle Province, che diventano enti territoriali di area vasta individuando, con il comma 85 dell'art. 1 le funzioni fondamentali tra cui *d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*; ribadendo quanto riportato all'art. 19, comma 1, lett. I) del d.lgs. N. 267/2000 che annoverava tra le funzioni delle Province quella di "raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- con il comma 88 sempre dell'art. 1, ha stabilito che *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive."*
- l'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 12.04.2006, n 163, stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- la Provincia di Frosinone, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appaltante, giusto il combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1 - comma 88 della L. n. 56/2014.

Dato atto che

- per dare attuazione al combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1 - comma 88 della L. n. 56/2014 si è provveduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante

approvando contestualmente il regolamento interno per il funzionamento della Stazione Unica e la Convenzione da sottoporre a ciascun Ente che intenderà aderire al servizio, nel quale vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi del nuovo servizio proposto. (deliberazione di C.P. N. 43 DEL 28.12.2015).

Considerato che: le continue variazioni legislative, che intervengono soprattutto in materia di limiti demografici e di valore per definire l'applicabilità di talune norme (vedasi, da ultimo, l'art. 1, commi 501, 502, 510 della legge n. 208/2015 – legge di stabilità 2016), impongono una diversa formulazione di alcuni articoli della Convenzione per adeguarli al mutato quadro normativo.

Ritenuto, in particolare, di dover modificare gli articoli 9 e 20 della citata Convenzione, non più rispondenti alle disposizioni ora vigenti.

Ritenuto opportuno adottare, al riguardo, formulazioni più generiche che non richiedano continui adattamenti.

Ritenuto di dover apportare le seguenti modifiche:

- L'art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9 Eventuali limiti di valore imposti a Comuni nell'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture di beni

1. I singoli Comuni aderenti alla convenzione operano attraverso la S.U.A. PROV. FR., mediante lo svolgimento di procedure tradizionali per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, secondo i limiti di valore eventualmente fissati dalla legislazione vigente.

2. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 1, le procedure tradizionali di affidamento di valore inferiore a 40.000 euro sono svolte a cura del Responsabile unico del procedimento dell'Ente aderente.

3. Gli atti adottati dal Responsabile unico del procedimento sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della S.U.A. PROV. FR.

- All'art. 20 è aggiunto il seguente 3° comma:

Art. 20 Disposizioni di rinvio

3. Eventuali disposizioni legislative che intervengano a modificare le norme della presente convenzione si intendono automaticamente recepite.

Vista

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l'art.1 - comma 55 che stabilisce le funzioni del Consiglio.
- Vista la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- Visto il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

- Il D.Lgs. n. 163/2006.
- Lo Statuto della Provincia di Frosinone, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16.01.2015.

Dato atto che la competente Commissione Consiliare N. 3 Programmazione e Regolamenti, ha esaminato favorevolmente la proposta della presente deliberazione, nella seduta del 25/02/2016, verbale n. 9.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

- il Dirigente del servizio interessato, ing. Maria Carla TRAVERSARI ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e sul patrimonio.

Sulla scorta della votazione, resa in forma palese per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato :

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

DELIBERA

1. di apportare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti modifiche allo schema di Convenzione disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e di servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015:

a) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9 Eventuali limiti di valore imposti a Comuni nell'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture di beni

1. I singoli Comuni aderenti alla convenzione operano attraverso la S.U.A. PROV. FR., mediante lo svolgimento di procedure tradizionali per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, secondo i limiti di valore eventualmente fissati dalla legislazione vigente.

2. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 1, le procedure tradizionali di affidamento di valore inferiore a 40.000 euro sono svolte a cura del Responsabile unico del procedimento dell'Ente aderente.

3. Gli atti adottati dal Responsabile unico del procedimento sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della S.U.A. PROV. FR.

b) all'art. 20 è aggiunto il seguente 3° comma:

Art. 20 Disposizioni di rinvio

3. Eventuali disposizioni legislative che intervengano a modificare le norme della presente convenzione si intendono automaticamente recepite.

2. Di dare atto che il testo della Convenzione, coordinato con gli emendamenti suindicati, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha riportato il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

